

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2026

357/2026/R/IDR

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI
TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, A PARTIRE DAL 2026, PROPOSTO DAL
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1402^a riunione del 6 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la direttiva 2024/3019/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), del 27 novembre 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: d.lgs. 201/22);

- il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano” (di seguito: d.lgs. 18/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il relativo Allegato 1;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (MTI) ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI), come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3", e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)";
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 ottobre 2023, 442/2023/R/IDR, recante "Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Inquadramento generale e linee d'intervento";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 novembre 2023, 543/2023/R/IDR, recante "Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4). Orientamenti finali";
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 637/2023/R/IDR, recante "Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 586/2012/R/IDR e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (di seguito: deliberazione 637/2023/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR (di seguito: deliberazione 639/2023/R/IDR), recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)", e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-4);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 595/2024/R/IDR, recante "Avvio della fase sperimentale di monitoraggio e raccolta delle grandezze preposte alla costruzione dell'indicatore di resilienza idrica" (di seguito: deliberazione 595/2024/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 225/2025/R/IDR, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per le annualità 2022-2023. Risultati finali", e, in

- particolare, il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2025, 277/2025/R/IDR, recante "Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII) per le annualità 2022-2023. Risultati finali", e, in particolare, il relativo Allegato B;
 - le deliberazioni dell'Autorità 6 giugno 2014, 267/2014/R/IDR; 8 settembre 2016, 490/2016/R/IDR; 26 luglio 2018, 412/2018/R/IDR; 22 dicembre 2020, 592/2020/R/IDR; 13 settembre 2022, 429/2022/R/IDR e 16 settembre 2025, 414/2025/R/IDR (di seguito: deliberazione 414/2025/R/IDR), recanti l'approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dal Consiglio di Bacino Polesine (per il gestore Acquevenete S.p.A.), sulla base della regolazione *pro tempore* vigente;
 - la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2025, 426/2025/R/IDR recante "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4";
 - il documento per la consultazione dell'Autorità 28 ottobre 2025, 471/2025/R/IDR, recante "Orientamenti per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario, per il quarto periodo regolatorio MTI-4" (di seguito: documento per la consultazione 471/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 579/2025/R/IDR, recante "Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 579/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 581/2025/R/IDR, recante "Misure di completamento della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione dell'Autorità 637/2023/R/IDR" (di seguito: deliberazione 581/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 582/2025/R/IDR, recante "Approvazione dei criteri per il primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, ai sensi del metodo tariffario per il quarto periodo regolatorio MTI-4" (di seguito: deliberazione 582/2025/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2026, 39/2026/R/IDR recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative delle performance, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, di cui al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 655/2015/R/IDR (RQSII)" (di seguito: deliberazione 39/2026/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2026, 40/2026/R/IDR recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato, di cui al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)" (di seguito: deliberazione 40/2026/R/IDR);
 - la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2026, 358/2026/R/IDR recante "Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al periodo 2024-2025, previste dai meccanismi incentivanti per la promozione della sostenibilità energetica e

- ambientale, di cui all'articolo 37 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 639/2023/R/IDR (MTI-4)" (di seguito: deliberazione 358/2026/R/IDR);
- il Comunicato dell'Autorità 5 febbraio 2026, recante "Raccolta dati: Qualità contrattuale del SII – anno 2025" (di seguito: Comunicato 5 febbraio 2026);
 - il Comunicato dell'Autorità 18 febbraio 2026, recante "Raccolta dati Qualità tecnica (RQTI) – monitoraggio (RQTI 2026)" (di seguito: Comunicato 18 febbraio 2026);
 - il Comunicato dell'Autorità 19 febbraio 2026, recante "Raccolta Download dati storici: dati tecnici e tariffari del servizio idrico integrato";
 - la determina 15 aprile 2026, 2/2026-DTAC, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento all'aggiornamento del programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, a partire dal 2026, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e ss.mm.ii, 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR" (di seguito: determina 2/2026-DTAC);
 - i dati, gli atti e i documenti relativi al gestore Acquevenete S.p.A., trasmessi in data 22 luglio 2026 – e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 25 settembre 2026 – dal Consiglio di Bacino Polesine ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e ss.mm.ii, 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, nonché della determina 2/2026-DTAC.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, all'uopo precisando che tali funzioni *"vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481"*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)"*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità *"approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali,*

proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";

- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti - con il d.lgs. 201/22 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione, esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che restano ferme *“le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità”* (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di *“Tariffe”* (articolo 26), che siano altresì fatte salve *“le disposizioni contenute nelle norme di settore”* e che - alla luce di tali presupposti - gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi *“in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 639/2023/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato relative al quarto periodo regolatorio 2024-2029 (MTI-4), anche tenendo conto dell'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato, adottato con la deliberazione 637/2023/R/IDR, in particolare allo scopo di favorire un'efficace strategia di potenziamento della sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico;
- al comma 4.2 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR – con le precisazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione 582/2025/R/IDR – l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
 - il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 639/2023/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità (alla luce della rinnovata regolazione della qualità tecnica), nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi), anche esplicitando le informazioni necessarie a ricomporre le opere asservite a territori più ampi del singolo ATO;

- il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ogni gestore deve applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2024-2029, fatta salva la possibilità di aggiornamenti;
- la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con la deliberazione 639/2023/R/IDR;
- l'Autorità, all'articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, stabilendo – al comma 6.1 – che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:
 - sulla base dei dati forniti dall'operatore (come integrati o modificati, in sede di validazione, dal medesimo soggetto competente secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio), determini con proprio atto deliberativo l'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2026-2027 e del biennio 2028-2029;
 - ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmetta:
 - i. l'aggiornamento del programma degli interventi, con specifica evidenza delle varianti al piano delle opere strategiche;
 - ii. il piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9), come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2026-2027 e per il biennio 2028-2029;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale;
 - v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti;
- con la deliberazione 582/2025/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione 471/2025/R/IDR) sono state poi definite specifiche regole e procedure per procedere al primo aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dal 2026, elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui al MTI-4;
- in particolare, il comma 3.1 della citata deliberazione 582/2025/R/IDR ha disposto che:
 - i) la determinazione delle tariffe del 2026 di ciascun gestore venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2024 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) la determinazione delle tariffe per gli anni 2027, 2028 e 2029 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato; iii) in sede di secondo aggiornamento biennale, le determinazioni afferenti al 2028 e al 2029 vengano aggiornate riallineando le componenti ai dati di bilancio dell'anno (a-2);

- il provvedimento da ultimo richiamato, al comma 2.4 – anche in considerazione delle novità procedurali per la validazione e la verifica dei dati di qualità tecnica di cui alla deliberazione 581/2025/R/IDR – ha rideterminato il termine per adempiere agli obblighi di trasmissione del primo aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, differendolo dal 30 aprile 2026 al 31 luglio 2026;
- il comma 8.1 della menzionata deliberazione 582/2025/R/IDR prevede che – fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 9 della medesima deliberazione – a decorrere dal 1 gennaio 2026, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all’Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l’Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica (poi arricchita e aggiornata con la deliberazione 637/2023/R/IDR e, da ultimo, con la deliberazione 581/2025/R/IDR), individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
 - standard specifici, che identificano i parametri di *performance* da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l’applicazione di indennizzi;
 - standard generali, ripartiti in macro-indicatori (“M0-Resilienza idrica”, “M1-Perdite idriche”, “M2-Interruzioni del servizio”, “M3-Qualità dell’acqua erogata”, “M4-Adeguatezza del sistema fognario”, “M5-Smaltimento fanghi in discarica”, “M6-Qualità dell’acqua depurata”) e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità in ragione delle *performance* delle singole gestioni;
 - prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- al fine di favorire una evoluzione continua delle modalità di validazione dei dati che rafforzino la fiducia riposta nei processi di valutazione a cui gli operatori sono assoggettati, l’Autorità, con la citata deliberazione 581/2025/R/IDR, ha introdotto novità procedurali per lo svolgimento della verifica dei dati di qualità tecnica ad opera di un *pool* di Enti di governo dell’ambito, declinando poi, nella deliberazione 582/2025/R/IDR, le modalità di riconoscimento dei maggiori oneri connessi alla predetta attività di verifica;
- la regolazione della qualità contrattuale, RQSII, di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, prevede un meccanismo incentivante di premi e penalità (introdotto con la deliberazione 547/2019/R/IDR e, da ultimo, aggiornato con la deliberazione 579/2025/R/IDR), da attribuire in ragione delle *performance* delle singole gestioni, da valutare con riferimento a due macro-indicatori: “MC1-Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” e “MC2-Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio”;

- l'Autorità ha individuato, per ciascuno dei citati macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, obiettivi annuali di mantenimento e miglioramento (questi ultimi ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate) e ha disposto che i medesimi obiettivi di qualità siano recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio;
- con la deliberazione 637/2023/R/IDR, l'Autorità ha ritenuto opportuno rendere strutturale la valutazione cumulativa, su base biennale, degli obiettivi conseguiti in relazione ai macro-indicatori di qualità tecnica e contrattuale, anche al fine di conservare la coerenza con i dati di pianificazione e le grandezze economico-finanziarie comunicate nell'ambito degli aggiornamenti delle predisposizioni tariffarie;
- con i Comunicati 5 febbraio 2026 e 18 febbraio 2026 – ai fini della trasmissione dei dati richiesti nell'ambito dei procedimenti volti allo svolgimento delle valutazioni quantitative previste dai meccanismi di incentivazione della qualità contrattuale e tecnica di cui alle deliberazioni 655/2015/R/IDR e 917/2017/R/IDR per gli anni 2024 e 2025 – l'Autorità ha messo a disposizione dei soggetti competenti la modulistica all'uopo necessaria.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 2/2026-DTAC è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, a partire dal 2026, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR, e ss.mm.ii., 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di Pdl e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore ϑ a partire dal 2026 (come esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato B alla deliberazione 414/2025/R/IDR), il Consiglio di Bacino Polesine, in data 22 luglio 2026, ha trasmesso – ai sensi delle deliberazioni e della determina sopra richiamate – l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio relativo al gestore Acquevenete S.p.A., nonché – con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 25 settembre 2026 – gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati – ovvero nell'ambito delle attività di monitoraggio all'uopo condotte – la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, il Consiglio di Bacino Polesine ha provveduto ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili (riferiti all'annualità 2025), tra l'altro confermando la sussistenza,

per il gestore Acquevenete S.p.A., dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali;
- l'adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli ai sensi del d.lgs. 18/23;
- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dal gestore, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza;
- relativamente ai citati *macro-indicatori di qualità tecnica* – segnatamente: “M0 - Resilienza idrica”, “M1 - Perdite idriche”, “M2 - Interruzioni del servizio”, “M3 - Qualità dell'acqua erogata”, “M4 - Adeguatezza del sistema fognario”, “M5 - Smaltimento fanghi in discarica” e “M6 - Qualità dell'acqua depurata” – il soggetto competente (come riepilogato nella Tabella 1 dell'Allegato A al presente provvedimento) ha individuato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori nell'annualità 2025;
 - i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento, secondo quanto indicato dalla RQTI) previsti per il 2026 e il 2027, da valutarsi ai fini della determinazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dal comma 1.4 della deliberazione 581/2025/R/IDR, con la precisazione che per il macro-indicatore “M0 - Resilienza idrica” è stato previsto di “*applicare il meccanismo di incentivazione a regime a partire dal 1° gennaio 2028*”, ai sensi del comma 5-*quater*.3 della RQTI, come aggiornato con deliberazione 595/2024/R/IDR e, da ultimo, con deliberazione 581/2025/R/IDR;
 - i principali interventi infrastrutturali volti a conseguire gli obiettivi di cui al precedente alinea, anche esplicitando il recepimento nel programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) dei progetti finanziati da risorse pubbliche secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- con riguardo ai *macro-indicatori di qualità contrattuale* – segnatamente: “MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura) e “MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” (composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte, nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza) – l'Ente di governo dell'ambito in oggetto (come riepilogato nella Tabella 2 dell'Allegato A) ha identificato:
 - il valore assunto dai medesimi macro-indicatori, sulla base dei dati relativi agli indicatori semplici registrati, ai sensi della RQSII (come aggiornata, da ultimo, con deliberazione 579/2025/R/IDR), nel 2025;

- la classe di appartenenza di ciascun macro-indicatore, riferita alla medesima annualità;
- i corrispondenti obiettivi (di mantenimento o di miglioramento) previsti per il 2026 e il 2027, da valutarsi, ai fini dell'applicazione dei fattori premiali o di penalizzazione, tenuto conto del livello raggiunto cumulativamente al termine dell'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione 637/2023/R/IDR;
- con riferimento al consolidamento delle misure per favorire la sostenibilità energetica e ambientale, introdotto dalla deliberazione 582/2025/R/IDR, il medesimo Ente di governo ha, poi, provveduto ad indicare (secondo quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato A):
 - le valutazioni compiute relativamente all'indicatore "RIU-Quota dei volumi depurati destinabili al riutilizzo ma non destinati a tale finalità" e all'indicatore "ENE-Quantità di energia elettrica acquistata", di cui ai commi 37-bis.2 e 37-bis.4 del MTI-4, sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dai pertinenti meccanismi incentivanti secondo quanto precisato nella deliberazione 358/2026/R/IDR;
 - i corrispondenti obiettivi previsti per il 2027, da considerarsi ai fini dell'applicazione dei fattori premiali di cui ai commi 37-bis.3 e 37-bis.5 del MTI-4 (tesi ad incentivare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione della quantità di energia elettrica acquistata).

CONSIDERATO CHE:

- alla luce del riferito recepimento degli obiettivi di qualità nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie di Acquevenete S.p.A., il Consiglio di Bacino Polesine - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 582/2025/R/IDR - ai fini del computo tariffario a partire dal 2026, ha provveduto a ricollocare la gestione dallo *Schema VI* allo *Schema V* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 639/2023/R/IDR, tenuto conto:
 - di un valore *pro capite* del VRG^{2022} superiore al valore stimato per l'intero settore ($VRG_{pro\ capite\ medio}$, VRG_{PM}), nonché di un rilevante fabbisogno di investimenti (ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili) in rapporto alle infrastrutture esistenti, anche pianificando (a partire dal 2026) ulteriori spese per investimenti rispetto a quelle previste in sede di prima predisposizione tariffaria ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - ai sensi di quanto previsto dal comma 4.2 della deliberazione 582/2025/R/IDR, della riclassificazione, nell'ambito della componente $Opex_{end}^a$, della quota di oneri connessi ai cambiamenti sistematici di natura ricorrente verificatisi nei precedenti periodi regolatori, per i quali i relativi costi aggiuntivi, rispetto a quelli di Piano, erano stati ammessi a riconoscimento tariffario nelle predisposizioni

tariffarie del 2025 in forma di $Op^{new,a}$;

- le verifiche compiute dall'Autorità hanno accertato uno scostamento tra l'incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili e il fabbisogno pianificato per il biennio 2024-2025, ravvisando una spesa effettiva per investimenti nel complesso superiore al fabbisogno programmato per il citato biennio in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR;
- nella Relazione di accompagnamento all'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2026, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha comunicato di non aver fatto ricorso, per la gestione sopra menzionata, alle misure (quali la valorizzazione della componente FNI^{new} , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari, e l'applicazione dell'ammortamento finanziario) messe a disposizione dalla regolazione per il sostegno degli investimenti;
- con riferimento all'aggiornamento, a partire dal 2026, dei costi operativi connessi a specifiche finalità, $Opex_{tel}^a$, il soggetto competente in parola ha evidenziato di aver valorizzato la componente OP_{social}^a (nel rispetto delle previsioni di cui al comma 19.10, lett. a), del MTI-4), precisando che la medesima è destinata alla copertura degli oneri connessi al mantenimento di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (c.d. bonus idrico integrativo);
- peraltro, nell'ambito delle componenti a conguaglio riferite al 2026 e al 2027 (secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4), per la menzionata gestione si è provveduto al recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra quanto valorizzato nelle componenti tariffarie di natura previsionale OP_{social} e OP_{mis} per il 2024 e il 2025 e gli oneri effettivamente sostenuti nelle medesime annualità;
- peraltro, il menzionato soggetto competente ha fatto ricorso anche alla possibilità di cui al citato comma 21.1 del MTI-4 di ricomprendere nella componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) la valorizzazione economica dell'energia elettrica autoprodotta e consumata dal gestore, avendo verificato che i costi di produzione associati (ivi compresi quelli di capitale) non trovano copertura in altre componenti tariffarie;
- inoltre, il Consiglio di Bacino Polesine, ai sensi del comma 24.3 del MTI-4, ha formulato apposita istanza all'Autorità ai fini del riconoscimento nella tariffa del 2027 di un costo di funzionamento dell'Ente d'Ambito superiore a quello indicato forfettariamente tramite la formula di cui al precedente comma 24.2 del MTI-4, in ragione della necessità di fornire copertura agli oneri aggiuntivi connessi alle novità procedurali per la verifica ad opera del *pool* di Enti di governo dell'ambito dei dati di qualità tecnica di cui al comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR e al comma 1.3 della deliberazione 581/2025/R/IDR;
- il medesimo Ente di governo dell'ambito, in una logica di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione interessata, ha indicato – in accordo con il citato operatore – le singole componenti di costo ammissibili ai sensi del MTI-4 che non ha ritenuto di coprire

integralmente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 639/2023/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l'Autorità si riserva di verificare il recepimento nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi (di cui il piano delle opere strategiche costituisce parte integrante e sostanziale) degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare (anche nell'ambito degli strumenti del *Next Generation EU* e del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, PNIISSI, nonché del Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche) in esito a procedure di selezione delle proposte giunte a conclusione in data successiva a quella di predisposizione tariffaria;
- nelle more della definizione dei contenziosi riferiti a talune disposizioni dei metodi tariffari adottati dall'Autorità per il servizio idrico integrato, l'Autorità medesima si riserva di valutare gli effetti che da questi deriveranno.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e ss.mm.ii., 639/2023/R/IDR e 582/2025/R/IDR, per il gestore Acquevenete S.p.A.:
 - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 5.8 della deliberazione 639/2023/R/IDR;
 - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe a partire dal 2026, secondo quanto disposto dalle deliberazioni sopra citate e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 2/2026-DTAC;
- in esito alla valutazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, gli interventi programmati per la menzionata gestione risultino coerenti con gli obiettivi individuati dal pertinente Ente di governo sulla base di dati che saranno oggetto di specifico monitoraggio in sede di espletamento delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2024-2025, previste dai pertinenti meccanismi

incentivanti di qualità contrattuale e tecnica secondo quanto precisato nelle deliberazioni 39/2026/R/IDR e 40/2026/R/IDR;

- nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti per finalità sociali, sia opportuno accogliere l'istanza per l'aggiornamento – a partire dal 2026 – della connessa componente di costo previsionale (OP_{social}^a), presentata dall'Ente di governo per l'operatore in parola, riservandosi di verificare il recupero di eventuali scostamenti secondo le modalità e nei limiti di quanto disposto dal comma 28.1 del MTI-4;
- sia, altresì, opportuno accogliere l'istanza avanzata dal medesimo Ente di governo dell'ambito per il riconoscimento in tariffa (ai sensi del comma 24.3 del MTI-4, come integrato dalla deliberazione 582/2025/R/IDR) di spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito eccedenti quelle indicate forfettariamente al comma 24.2 del MTI-4, nelle more della verifica in ordine alla congruità del citato importo aggiuntivo rispetto all'effettivo costo sostenuto per lo svolgimento dell'attività di verifica ad opera del *pool* di Enti di governo dell'ambito dei dati di qualità tecnica di cui al comma 1.4 della deliberazione 637/2023/R/IDR e al comma 1.3 della deliberazione 581/2025/R/IDR;
- il piano economico-finanziario, recante l'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie a partire dal 2026, riportate nell'Allegato B, sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio idrico avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere il procedimento di verifica dell'aggiornamento, a partire dal 2026, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 582/2025/R/IDR, proposto dal Consiglio di Bacino Polesine per il gestore Acquevenete S.p.A., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. tenuto conto degli obiettivi specifici riportati nell'Allegato A, di rideterminare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato B, per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 secondo quanto disposto al comma 6.2 della deliberazione 639/2023/R/IDR e al punto 3 della deliberazione 414/2025/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della citata deliberazione 639/2023/R/IDR, che i valori del moltiplicatore *g* per le annualità successive al 2027 siano rideterminati a seguito del secondo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 9 della deliberazione 639/2023/R/IDR;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua